



N°. 147

20 NOVEMBRE 2013

*Domenica 24 novembre al quotidiano Il Sole 24 Ore verrà allegata la biografia di Don **Luigi Sturzo** scritta dal nostro Presidente Prof. **Eugenio Guccione**. Il libro fa parte della nuova collana "I padri costituenti" curata dal Sole 24 Ore. Il Prof. **Guccione** è uno dei massimi esperti del pensiero sturziano. Pubblichiamo qui di seguito un suo interessante articolo sull'argomento "Costituzione" di grande attualità.*

LUIGI STURZO E LA COSTITUZIONE

di Eugenio Guccione

Dall'estate del 1946 all'inverno del 1947 pochi politici contribuirono con lo stesso impegno e con lo stesso spirito democratico di **Luigi Sturzo** all'elaborazione della Costituzione della Repubblica Italiana e, successivamente, a sollecitarne la completa attuazione. Il fondatore del Partito Popolare Italiano il 2 giugno 1946, allorquando si votò per il referendum istituzionale e per l'Assemblea costituente, non era tornato dall'esilio. Si trovava ancora a New York, con le valigie pronte e con il biglietto in mano. Ma fu più volte bloccato per la negata autorizzazione a partire alla volta dell'Italia liberata. Era tenuto lontano dalla Patria non più dal fascismo, ormai definitivamente tramontato, quanto piuttosto dalla Curia romana d'intesa con i nuovi protagonisti della politica italiana.

L'esile prete di Caltagirone continuava a essere persona scomoda per ambo le parti. E poté rimettere piede in Italia soltanto nel settembre del 1946, quando erano diminuite le polemiche sui risultati del referendum ed era stato scongiurato il rischio di una ripresa della guerra civile. Il ritardato rientro non consentì a Sturzo di partecipare alla scelta dei candidati per l'Assemblea costituente, né tantomeno di candidarsi e di intervenire direttamente ai lavori della *magna charta* repubblicana.

Ciò non gli impedì, anche da lontano, anche dal di fuori dell'Assemblea costituente, di fare sentire la sua voce e di orientare il gruppo di cattolici che, in seno all'alto organo di rappresentanza, si richiamava ai valori morali e politici del popolarismo. **Sturzo**, oltre a rivendicare, come ex-esule antifascista, il diritto di partecipare alla fondazione di uno Stato repubblicano, era consapevole di dovere dare la sua collaborazione per creare tutte quelle premesse indispensabili a una forma di governo ispirata a una democrazia liberale, laica e rispettosa di quei principi cristiani divenuti da tempo patrimonio dell'Occidente.





Occorre, intanto, precisare che per **Sturzo** la carta costituzionale, legge fondamentale dello Stato, debba contenere i principi basilari a cui il legislatore è obbligato a richiamarsi per regolare le diverse esigenze della vita associata. Egli, al lume della sua sociologia storicista, sostiene che non è la legge a creare la realtà, ma, al contrario, è la realtà a porre le istanze che devono essere interpretate e disciplinate dalla legge. **Sturzo** «è sostanzialmente scettico nei confronti delle costituzioni che pretendono di prevedere e regolare se non tutto quasi tutto» (M. d'Addio, *Democrazia e partiti in Luigi Sturzo*, Lungro di Cosenza, Marco editore, 2009, p. 10). E non nascose mai la sua critica alle costituzioni astratte e il suo interesse per le costituzioni *consuetudinarie*, quelle, cioè, come la Costituzione inglese, formate prevalentemente da norme espresse dalla collettività attraverso i corsi e i ricorsi storici e garantite da un ampio e duraturo consenso popolare. Per lui la Costituzione deve essere sempre collegata e comparata all'effettiva realtà politica e sociale del paese.

Egli, nonostante il prevalente orientamento in Italia per una Costituzione rigida, intervenne con «costante realismo politico e con una spiccata sensibilità giuridica» (Ivi, p. 103), tanto che un noto costituzionalista, il palermitano **Pietro Virga**, ha dichiarato che la «*nostra Costituzione porta l'impronta del pensiero di Sturzo, anche se purtroppo non tutte le sue intuizioni hanno trovato piena attuazione nel testo costituzionale e anche se l'attuazione che la carta fondamentale ha avuto nella realtà effettuale si è sempre più allontanata dal disegno che era stato concepito dai padri della Costituzione. È stato merito di Sturzo avere avvertito i gravi pericoli derivanti per la libertà e per la democrazia con l'affermazione della partitocrazia, quale deformazione del sistema di governo parlamentare*» (in AA.VV., «*Luigi Sturzo e la Costituzione italiana - Attuazione o revisione?*», a cura di A. Di Giovanni – A. Palazzo, Milano, Massimo, 1983, p. 97).

Nelle proposte avanzate da **Sturzo** durante i dibattiti dei costituenti per la stesura del testo e, in seguito all'entrata in vigore delle rispettive norme, nelle sue osservazioni critiche per la mancata attuazione di alcuni fondamentali articoli, si scorgono l'intuito dello statista, la prudenza derivante dalla pratica di decenni di attività politica e la saggezza acquisita nell'esperienza vissuta tra le istituzioni inglesi e, successivamente, nello spirito della grande federazione democratica degli Stati Uniti d'America.

Per comprendere la qualità e l'entità dell'apporto sturziano all'elaborazione e all'attuazione della Costituzione bastano pochi riferimenti. La sua attenzione, tuttavia, durante i lavori dell'Assemblea costituente fu a 360 gradi, nel senso che a lui non sfuggì nessuna proposta, né alcun dettaglio della stesura del testo,





né alcun emendamento. Individuò, sin dall'inizio del dibattito, i due rischi in cui ci si poteva imbattere: da un lato l'accentuazione statalista della Costituzione a causa di una persistente mentalità fascista e socialcomunista, dall'altro l'individualismo di stampo liberale, foriero di germi anarchici e, in quanto tali, contrari al divenire, all'affermarsi e all'organizzarsi di una democrazia.

Di fronte a questi possibili eccessi Sturzo dà atto ai costituenti di area democristiana di avere rivendicato «l'organicismo dello stato, di fronte all'individualismo liberale di un tempo e di fronte all'accentramento statale che ne è susseguito fino alle più insopportabili dittature larvate e aperte» (L. Sturzo, *L'autonomia siciliana*, in «*Sicilia del Popolo*», 8 dicembre 1946). A scanso di equivoci va detto subito che il termine *organicismo* non è usato da **Sturzo** nell'accezione hegeliana, bensì in riferimento alla sua concezione organica della società e dello Stato intesi come partecipazione responsabile, sussidiaria e autonoma dei cittadini e, di conseguenza, come rifiuto dell'individualismo liberale, del corporativismo fascista e del collettivismo comunista di stampo marxista.

Siffatta concezione organica, secondo **Sturzo**, ispirava gli ex popolari, riuniti nella democrazia cristiana, a fare «*la grande battaglia per la regione nel quadro della nuova Costituzione*» (Ibidem). Quello delle regioni era un problema che lo assillava da quando, ancora ventinovenne, sul quotidiano «*Il Sole del Mezzogiorno*» del 31 marzo 1901, si era fatto promotore della «*federalizzazione delle regioni*» e, anticipando implicitamente il principio di sussidiarietà (neanche ancora giuridicamente definito), aveva sostenuto che esse, le regioni, – così come le province e i comuni – «**non sono semplici uffici burocratici o enti delegati, ma hanno e devono avere vita propria, che corrisponda ai bisogni dell'ambiente, che sviluppi le iniziative popolari, di impulso alla produzione ed al commercio locale**». Nel 1947, a 46 anni da quella proposta, Sturzo rilanciava il problema delle regioni rimbalzandolo nel mezzo delle polemiche dell'Assemblea costituente. E, mentre plaudiva alla coerenza degli ex popolari, criticava aspramente l'ingiustificato antiregionalismo di **Romita**, di **Nenni** e di **Togliatti**, allarmati, assieme ai liberali, perché le autonomie regionali avrebbero potuto minare l'unità del Paese e provocarne un grave danno economico.

Al riguardo egli scriveva su «*Il Popolo*» del 10 aprile 1947: questa loro «**fissazione [...] del pericolo dell'unità del paese mi sembra uno schermo di fumo per nascondere merce di contrabbando. [...] Quali pericoli corrono oggi la Svizzera e gli Stati Uniti per la loro unità nazionale? E quali il Canada, il Messico, il Brasile e l'Argentina?**»





E si tratta di stati federali, con territori larghissimi (meno la Svizzera) e con legislazioni autonome perfino nel sistema elettorale e nel regime familiare. Lasciamo questi spauracchi a chi li porta in giro, specialmente a socialisti e comunisti che sono divenuti d'un tratto unitari, tanto che i poveri liberali antiregionalisti si sentono a disagio in mezzo a siffatto nazionalismo di bassa lega». Sturzo si portò il cruccio delle regioni sino alla tomba, poiché, sebbene esse avessero trovato riconoscimento e collocazione nel «Titolo V» della Costituzione, tuttavia – tranne le prime quattro a statuto speciale (una quinta, Friuli-Venezia Giulia, sarà aggiunta nel gennaio 1963) – furono concretamente istituite soltanto nel 1970. Sturzo era morto nel 1959.

Va ricordato, intanto, il contributo dato da **Sturzo** nel 1946 alla stesura dello statuto speciale per la Regione siciliana, considerato tra le fonti della stessa Costituzione, e al funzionamento dell'Alta Corte, di cui egli fu giudice e molte delle più rilevanti sentenze recano la sua firma. Egli le elaborò di proprio pugno fissando dei principi che ancora oggi sono validi. Fu profondo il suo rammarico ed energica la sua protesta, allorquando le funzioni dell'Alta Corte della Sicilia nel 1957 furono assorbite dalla Corte costituzionale attraverso una sentenza che mise in discussione anni di politica siciliana. L'organo giurisdizionale siciliano, sospeso ma non soppresso (come dire: sepolto vivo!), diventò uno dei simboli dell'autonomia tradita e boicottata.

Sempre con il contributo di Luigi Sturzo, invece, andò presto a buon fine il richiamo nell'articolo 7 della Costituzione ai *Patti lateranensi* per regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. La questione, risoltasi con l'imprevisto e calcolato intervento di **Palmiro Togliatti**, aveva provocato un vespaio tra i giuristi, dibattuti sull'opportunità o meno di inserire un trattato internazionale tra le norme fondamentali del nuovo Stato. La posizione di **Sturzo**, che, per la verità, nel 1929 aveva avuto molte perplessità sul tipo di concordato tra Chiesa e Stato, era abbastanza chiara e non faceva una grinza dal punto di vista giuridico: «Coloro che – egli annotava su "Il Popolo" del 3 aprile 1947 – compiangono la caduta dello *stato liberale*, per il fatto della inserzione dei patti lateranensi nella Costituzione, si debbono fare la domanda se la volontà popolare sia antecedente allo stato, oppure no. Se non è antecedente, su che cosa lo stato si poggia? E se è antecedente, tale volontà è proprio quella che dà essere allo stato e non può subire vincoli né da atti precedenti emananti dallo stato, né da precedente volontà popolare che, per essere originante, è sempre libera». Per **Sturzo**, in altri termini, il popolo sovrano, che accetta un trattato e lo introduce nella Costituzione del proprio Stato, «*non si scorona affatto*».





Lo spazio dato ai Patti lateranensi tra le norme costituzionali, all'infuori di qualsiasi valore giuridico e significato politico, secondo lo statista cattolico, ha importanza morale. Dunque: «Non c'è affatto manomissione della sovranità dello stato per il fatto che il popolo, a mezzo della Costituzione, abbia aggiunto la sua garanzia ai patti, anzi c'è una più evidente volontà popolare, che è la sorgente vera del diritto statale. Né c'è violazione della tradizione italiana, che non è stata mai per lo stato etico (tranne nella testa di **Giovanni Gentile**), tradizione religiosamente cattolica e politicamente libera».

Nel mezzo dei lavori dell'Assemblea costituente, che **Sturzo** avrebbe voluto più solerte e rispettosa del termine di scadenza prestabilito, la sua attenzione fu calamitata dalla discussione sul nodo della pubblica istruzione. Egli denunciò il tentativo dei laicisti di volersi, tramite lo Stato, appropriare della scuola e cercò di spiegare che ciò si traduceva in un vero e proprio attentato alla libertà. Ma la sua voce, almeno per questo delicato problema, fu voce nel deserto.

A un decennio dal varo della Costituzione lamenterà: «*Durante la costituente si doveva riprendere la vecchia bandiera della libertà scolastica, senza monopoli di qualsiasi genere. Tanto cattolici che liberali dovevano trovarsi d'accordo su questo punto, prendendo gli ultimi esempi di altri paesi scolasticamente più progrediti. Purtroppo l'ambiente settario e statolatro, che si è sviluppato dopo la caduta del fascismo, ha fatto chiudere gli occhi a molti. Gli articoli sulla scuola inseriti nella Costituzione hanno lasciato lo stato di fatto del monopolio statale, il sistema delle concessioni di pareggiamento, l'inserzione dell'esame di stato, a diritto e a rovescio (manca solo l'esame di stato per gli asili infantili) e finalmente, per codicillo, la dichiarazione polemica e incongrua che la scuola privata non creerà alcun onere per lo stato. - Libertà vo' cercando ch'è sì cara!*» (L. Sturzo, *Una cattiva azione*, in «L'Italia», 8 maggio 1957).

Con l'entrata in vigore della Costituzione, in ogni modo, l'atteggiamento di **Sturzo** nei confronti di questa diventò cauto, quasi reverenziale. Egli, più che criticare la norma in sé, ne lamentò spesso la mancata applicazione ovvero, come per quella relativa al senato, ne consigliò insistentemente un'adeguata, razionale riforma per evitare che esso continuasse a essere un inutile doppione della Camera dei deputati.

Significativo, sia nel titolo, *Libertà politica e Costituzione*, sia nel contenuto, di alto tenore etico-politico, l'articolo a firma di **Luigi Sturzo**, apparso il 20 marzo 1949 su «Il Popolo» a poco più di due anni dall'approvazione della carta costituzionale.





Ci troviamo dinanzi a uno scritto eccezionale. Un pezzo di lirica, che l'autore, poeta e musicista, avrebbe potuto comporre anche in note. È un inno alla libertà e alla Costituzione: alla libertà riconquistata e alla Costituzione che se ne fa garante e custode. Il tutto con un sottofondo che si traduce nell'auspicio per gli italiani che la libertà possa rimanere ancorata nella Costituzione e che la Costituzione entri nella coscienza popolare.

Questo l'esordio: *«La libertà è come l'aria: si vive nell'aria; se l'aria è viziata, si soffre; se l'aria è insufficiente, si soffoca; se l'aria manca, si muore. La libertà è come la vita; la vita è presente in tutti gli atti, in tutti i momenti; se non è presente è la morte. La libertà è dinamismo che si attua e si rinnova; se cessa l'attuazione e il rinnovamento, vien meno il dinamismo. [...] la libertà si attua ogni giorno, si difende ogni giorno, si riconquista ogni giorno»*. È, certamente, un inno. Ma cantato con i piedi a terra. **Sturzo**, infatti, con il consueto realismo, prosegue: *«Nessuno può affermare che la nostra Costituzione sia perfetta; nessuna Costituzione è perfetta. Ma essa è basata su due elementi di perfetta stabilità: la personalità umana e lo stato di diritto»*. E, poi, rifacendosi implicitamente ad **Antonio Rosmini**, di cui egli fu discepolo clandestino, spiega che *«lo stato di diritto garantisce il cittadino dall'arbitrio della autorità, sempre che il cittadino curi di difendersi con i mezzi di legge; la personalità umana è la base del diritto perché in essa si realizza e si attua l'uomo singolo, unica realtà vivente»*.

La Costituzione, agli occhi del fondatore del Partito Popolare, ha origine da una umanità intelligente e volitiva, dalle sue aspirazioni alla verità e all'amore, dalle sue esigenze di vita materiale e morale: fonti queste di diritti e doveri **«attuabili nell'atmosfera di libertà individuale e politica»**. Essa, la Costituzione, – egli scrive testualmente – **«è patto di popolo, volontà espressa e sancita, carta fondamentale della nazione»**. E, a questo punto, una forte raccomandazione, che **Sturzo** ricava dalla sua esperienza statunitense: *«Bisogna che l'italiano guardi la sua carta come “sacra” nella sostanza fondamentale di vita civile, libera, una, indipendente. Sia l'italiano convinto del dovere di rispettarla e attuarla con sincerità di intenti; di difenderla contro gli egoismi individuali, di gruppo e di classe e contro le insidie del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario, che avendo in mano le leve di comando, possono surrettiziamente introdurre elementi deformanti, alterandone lo spirito e falsandone la lettera»*.

Sturzo, alla maniera di **Tocqueville**, ritiene che il maggior pericolo che si corre è quello dell'apatia, del *«disinteresse pubblico - sia del cittadino comune, sia del cittadino qualificato - alla completa applicazione e alla strenua difesa della Costituzione»*.





Egli, comunque, non è categoricamente contrario a eventuali, indispensabili modifiche o aggiornamenti della carta costituzionale. Ne riconosce **«i difetti e le deficienze di parecchi istituti e di parecchie disposizioni»**, ma pensa che essa, prima di ogni eventuale ritocco, debba entrare **«nella coscienza popolare come sacra e intangibile»** almeno per quanto impalcatura politico-dottrinale.

Rimettendola, senza estrema necessità, **«in discussione per un caso, - egli avverte - si rimette per altri casi; toccando una pedina, si scopre una torre. Non si formerà così quel senso di rispetto, che un patto sociale fondamentale merita, sì da basarvi la tradizione di legalità e di libertà che forma l'anima della nazione e che dà consistenza al vivere civile»**. L'insegnamento e l'esempio, a suo giudizio, ci provengono dalla grande democrazia americana: **«Se c'è un popolo veramente moderno e dinamico – egli scrive – è quello degli Stati Uniti di America; e se c'è Costituzione delle più stabili ed antiche è proprio quella che ha superato il secolo e mezzo di vita. Non sono mancati emendamenti da allora ad oggi: arrivano ad una ventina, ma senza toccare i testi sacri, senza alterare i principii di libertà e di diritto, sui quali è basata»**.

La linea di condotta sturziana fu, infatti, in difesa dei principi costituzionali, in difesa, appunto, dei *testi sacri*, poiché l'esponente del popolarismo, per il resto, non ebbe tentennamenti nel sollecitare l'attuazione o qualche cauta modifica costituzionale, non solo per la citata riforma del senato, ma anche per la regolamentazione del diritto di sciopero, per i limiti al potere del presidenza della repubblica, per le prerogative del parlamento, per l'abolizione del voto segreto in parlamento, per la moralizzazione della vita pubblica, per il divieto alla politicizzazione e allo sciopero della magistratura, per la riforma del sistema elettorale, per il riesame della posizione degli enti pubblici, per il riconoscimento e il finanziamento della scuola pubblica gestita dai privati, per un migliore impiego del denaro pubblico al fine **«di combattere sul serio la disoccupazione vera e fare scomparire la disoccupazione falsa»**. Non tutta questa materia, ovviamente, rientrava nell'articolato costituzionale, ma Sturzo, nelle sue proposte, si richiamava sempre alla *magna charta* per garantire la democraticità e la costituzionalità della legge ordinaria. Le proposte sturziane giungevano, talvolta, prima ancora del manifestarsi del problema cui si riferivano. I contemporanei, per un motivo o l'altro, non sempre erano in grado di comprendere l'opportunità di una loro considerazione o realizzazione. Non ne valutavano la possibile efficacia. Appare ora sorprendente, a distanza di anni, la **«chiaroveggenza»** di **Luigi Sturzo**, uomo libero e disinteressato, geloso dei valori del passato, attento al presente e capace di guardare il futuro senza diaframmi.

